



**COMUNE DI
VOLONGO**
Provincia di Cremona

Codice Ente: 10817 1
COPIA

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

n° **82** del **30.11.2020**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, LA DISCIPLINA E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore **09.00** nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

			presenti	assenti
1	Navarra Fabio	Sindaco	P	
2	Dellabona Daniele	Vice Sindaco Assessore	P	
3	Lupi Piera	Assessore esterno	P	
Totale			3	0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ROSELLA MOSTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Geom. NAVARRA FABIO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 24, commi 1, 3 e 4 del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n. 50/2016, che testualmente recita:

"1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
 - b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
 - c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
- ...omissis...

3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi."

- l'art. 113 del medesimo D.Lgs., recante "Incentivi per funzioni tecniche", che in particolare, al comma 2, 3 e 4 dispone:

"2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta

qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.”

RILEVATA quindi la necessità di provvedere all’approvazione di un apposito Regolamento che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, ai fini di dotare l’Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di programmazione e controllo delle opere o lavori, dei servizi e delle forniture che garantisca l’esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti;

VISTA la proposta di Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, redatto ai sensi dei sopra citati commi 2, 3 e 4 dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, predisposto dagli uffici comunali competenti e ritenuto la stessa conforme e meritevole di approvazione in quanto disciplina tutti gli aspetti della materia in modo esaustivo e corrispondente alle esigenze dell’Amministrazione;

DATO ATTO che i criteri ed i principi di ripartizione saranno condivisi coi sindacati ed inseriti nell’ accordo integrativo alla prima occasione utile;

RICHIAMATO l’art. 48 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. che testualmente recita: «È altresì di competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio»;

RAVVISATA, pertanto, la propria competenza all’adozione del presente atto;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
- il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali, da ultimo il CCNL 2016-18, sottoscritto in data 21/05/2018;
- il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, emanato con D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il Regolamento comunale per la determinazione, la disciplina e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che si compone di n. 15 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che per ogni singolo appalto gli oneri per la costituzione del fondo da ripartire ai sensi del suddetto regolamento saranno impegnati e liquidati con apposito provvedimento di determinazione ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, in accordo con il Regolamento citato;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione ai Settori interessati per gli adempimenti di competenza;

5. di pubblicare il presente regolamento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale dell'ente in accordo con le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza nel provvedere, ad unanime e separata votazione,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.



**COMUNE DI
VOLONGO**
Provincia di Cremona

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Codice Ente: 10817 1
COPIA

n° **82** del **30.11.2020**

**PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART. 49 T.U.E.L. n° 267/2000 sulla
proposta di deliberazione:**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, LA
DISCIPLINA E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.**

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Si attesta per il presente atto la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000 come modificato e integrato dal Decreto Legge n. 174/2012 convertito con Legge 213/2012.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Rosella Mosti

.....

2) Parere in ordine alla regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
f.to Rag. Fabio Guerreschi

.....

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE
f.to Geom. Fabio Navarra

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Rosella Mosti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO

Volongo, li 12/08/2021

La su estesa deliberazione:

Ai sensi dell'art.124, comma 1°, D.Lgs. n. 267/2000 copia del presente verbale viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

È stata comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 D. Lgs. n° 267/2000.

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Rosella Mosti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Volongo, li 12/08/2021



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mosti Rosella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134 D.Lgs. n. n. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3°, D.Lgs. n. n. 267/2000:

Volongo, li/...../.....



Il Segretario Comunale

COMUNE DI VOLONGO
Provincia di Cremona



REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI
PER FUNZIONI TECNICHE

(art. 113 D.Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50)

Allegato alla delibera di G.C. n. 82 del 30/11/2020
Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Rosella Mosti

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli "Incentivi per funzioni tecniche", previsti dall'art. 113, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nr. 50 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito Codice).

2. Stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse ai singoli interventi a fronte di eventuali incrementi dei tempi stabiliti o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo in caso di lavori, o dal quadro economico per appalti di servizi e forniture.

Art. 2 Campo d'applicazione

1. Il fondo, come indicato all'art. 113 comma 2 del Codice, è destinato ad incentivare esclusivamente attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto nei seguenti casi:

- Per servizi/forniture di importo, da porre a base d'asta uguale o superiore a €. 40.000,00, quando per sua natura, complessità o importo, sia necessaria la predisposizione di un capitolato speciale d'appalto ed i documenti necessari e propedeutici finalizzati alla selezione di un contraente, tramite una procedura di gara, diversa dall'affidamento diretto di cui all'art. 36 del D.lgs nr. 40/2016;

- Per i lavori, quando sia necessaria, per complessità esecutiva e per necessità di programmazione, la redazione di un progetto, funzionale all'esecuzione di opera pubblica. Il progetto, redatto ai sensi del D.lgs nr. 50/2016, dovrà essere approvato dall'organo competente e successivamente posto a base di gara per la selezione del contraente.

2. Sono esclusi dall'incentivo:

- a. Gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b. Gli affidamenti senza previa procedura comparativa, quali gli affidamenti diretti, gli affidamenti per somma urgenza, gli affidamenti in house alle Società ed agli Enti partecipati dal Comune. Non si considera procedura comparativa la mera acquisizione di più preventivi preliminari all'affidamento di cui all'art 36 c.2 lett. a) del Codice;
- c. Gli appalti previsti dall'art. 1, comma 3 del Codice;
- d. Gli appalti di servizi e forniture nel caso in cui non venga nominato il direttore dell'esecuzione, quale soggetto autonomo e diverso dal RUP;
- e. I contratti di consulenza, gli incarichi legali ed i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art.17 del Codice stesso.

Art. 3 Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione

1. Confluiscono nel fondo di cui all'art. 113 comma 2 del Codice, le risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara, per ogni lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli eventuali oneri della sicurezza ed al netto delle somme a disposizione per IVA, espropri o acquisto aree, acquisto beni mobili e ogni altra voce progettuale, graduate sulla base di quanto previsto al successivo art. 5. Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente. L'IRAP sarà prevista

nel quadro economico dell'intervento, a carico del medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

2. In fase di programmazione di acquisti di beni e servizi e di lavori il responsabile di P.O. del servizio interessato dovrà comunicare al servizio personale/ragioneria l'importo presunto delle risorse per gli incentivi che confluiranno nel fondo, indicando gli estremi della programmazione e ogni altro riferimento occorrente.

3. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base di gara, e limitatamente alle attività svolte nella fase dell'esecuzione del contratto. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base di gara. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo come definite dall'art. 106 del Codice.

4. L'80% del fondo è ripartito per ciascun lavoro, servizio o fornitura tra il personale coinvolto secondo le modalità di cui agli articoli successivi.

5. Il restante 20%, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, costituisce il fondo per l'innovazione ed è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, nr. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 4 Conferimento degli incarichi. Costituzione gruppo di lavoro

1. Gli affidamenti delle attività incentivate sono effettuati con provvedimento del Responsabile P.O. competente. Per ogni singola procedura relativa all'affidamento di un contratto pubblico, il Responsabile P.O. competente, all'inizio del procedimento, con propria determinazione individua il Responsabile del Procedimento e costituisce il gruppo di lavoro al fine dell'espletamento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento. Inoltre, per ogni attività, individua gli eventuali collaboratori tecnici ed amministrativi¹ che intervengono direttamente attraverso l'esecuzione delle operazioni di supporto, stabilendone i tempi, l'attività loro assegnata e impegnando, contestualmente, la spesa complessiva per l'incentivo. I gruppi di lavoro sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle

¹Nozione di collaboratore: "Fornisce attività di supporto tecnico o amministrativo comprese le eventuali procedure espropriative necessarie per l'esecuzione dell'opera". Corte Conti Sez. Autonomie 18/2016, ove si legge: "I collaboratori di quest'ultimo, pertanto, si ritiene che possano essere in possesso anche di profili professionali non tecnici, purché necessari ai compiti da svolgere, e sempre che il regolamento interno all'ente ripartisca gli incentivi in modo razionale, equilibrato e proporzionato alle responsabilità attribuite". Muovendo da questo presupposto, l'accezione di "collaboratore", ai fini della ripartizione degli incentivi, non può essere aprioristicamente delimitata in relazione al bagaglio professionale – tecnico od amministrativo – posseduto, **ma deve necessariamente porsi in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere**. In questo senso, particolare rilevanza assume, nel caso del RUP, il provvedimento di istituzione, ai sensi dell'art.10 del DPR n. 207/2010, dell'ufficio di supporto, che, in relazione alle peculiarità dell'opera da eseguire, individua le figure professionali all'uopo necessarie, al fine di realizzare l'opera a regola d'arte e nel rispetto dei tempi e dei costi preventivati".

attività intellettuali e materiali utili alla programmazione, ed esecuzione del contratto. Gli incarichi sono conferiti nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, garantendo la massima partecipazione e pari opportunità a tutte/i le/i lavoratrici/lavoratori, nel rispetto dei criteri di equità e rotazione, anche prevedendo forme di collaborazione intersettoriale (tra più servizi) all'interno dell'Ente, fermo restando il possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti. Col medesimo provvedimento è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato dovrà svolgere o ha svolto nel frattempo.

2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo i seguenti soggetti:

- a) Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
- b) Responsabile dell'attività di programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
- c) Responsabile dell'attività di verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del D.lgs. nr. 50/2016;
- d) Soggetti che svolgono attività di predisposizione e controllo della procedura di gara e di esecuzione del contratto;
- e) Direttore dei Lavori ovvero Direttore dell'Esecuzione
- f) Collaudatore Tecnico-Amministrativo o Certificato di Regolare Esecuzione, Verificatore di Conformità e Collaudatore Statico;
- g) Collaboratori dei soggetti di cui ai punti precedenti;

3. La nomina del Direttore dell'Esecuzione quale figura distinta dal RUP deve essere espressamente motivata, con riferimento ai presupposti di cui al punto 10 delle Linee Guida ANAC nr. 3 /2017.

4. Lo stesso responsabile di P.O. competente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare gli incarichi in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo, tenendo conto della causa della modifica o della revoca.

Art. 5 Contenuti dell'atto di incarico

1. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve redigere una scheda operativa nella quale indicare:

- a) l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- b) l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente regolamento;
- c) il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- d) il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- e) le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

Art. 6 Rapporti con altri enti pubblici

1. E possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del D. Lgs. nr. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.

2. Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

3. I dipendenti che richiedessero all'Amministrazione di appartenenza l'autorizzazione a fare parte di un Gruppo di Lavoro presso altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare alla propria Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata costituirà economia di spesa.

Art. 7 Ripartizione dell'incentivo

1. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice, l'80% del fondo, destinata all'incentivo, viene ripartita, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con determinazione del responsabile P.O. competente secondo i parametri di riferimento della tabella sotto indicata nel rispetto delle specifiche competenze del personale coinvolto.

A) Opere/lavori

Suddivisione dell'incentivo per le varie fasi dell'opera, lavoro, servizio o fornitura	Attività	Suddivisione quota incentivo per ogni singola attività/fase ai soggetti che vi prendono parte	
		Soggetti di cui all'art. 4 comma 2 lett. a)-f)	Collaboratori tecnici e amministrativi art. 4 comma 2 lett. g)
50%	RUP	70%	30%
5%	Programmazione della spesa per investimenti	60%	40%
10%	Verifica preventiva della progettazione	60%	40%
15%	Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti	60%	40%
15%	Direzione Lavori	70%	30%
5%	Collaudo Tecnico-amministrativo Amministrativo o Certificato di Regolare Esecuzione, Verifica di Conformità e Collaudo Statico	70%	30%

B) Servizi/forniture

Suddivisione dell'incentivo per le varie fasi dell'opera, lavoro, servizio o fornitura	Attività	Suddivisione quota incentivo per ogni singola attività/fase ai soggetti che vi prendono parte	
		Soggetti di cui all'art. 4 comma 2 lett. a)-f)	Collaboratori tecnici e amministrativi art. 4 comma 2 lett. g)
50%	RUP	70%	30%
10%	Verifica preventiva della progettazione	60%	40%
20%	Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti	60%	40%
15%	Direzione dell'Esecuzione	70%	30%
5%	Verifica della conformità/ Certificato di Regolare Esecuzione	70%	30%

100%

Art. 8 Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile P.O., previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano economie di bilancio.
3. Qualora venga affidata all'esterno l'attività di supporto al RUP, gli importi derivanti dalle percentuali applicate saranno ridotti del 50% per le fasi in cui le attività di supporto sono svolte. Quando il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, per l'assenza di figure professionali specifiche (ad esempio: carenza di ingegnere strutturista o impiantista), si avvalga di direttori operativi esterni, la relativa quota spettante sarà ridotta in relazione all'incidenza delle attività svolte dal soggetto esterno.
4. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.
5. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione vengono cumulate tra loro.

6. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 9 Riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

1. I tempi relativi alle singole attività vengono stabiliti dal Responsabile P.O. con l'atto di costituzione del gruppo di lavoro. I termini per la direzione dei lavori o per la direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alle ditte per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture.
2. Il mancato rispetto dei tempi non giustificato da comprovati motivi d'ufficio rispetto al cronoprogramma, comporterà una riduzione del compenso dovuto a titolo di incentivo, relativamente a ciascuna singola attività per la quale si è registrato il ritardo, a seconda della gravità, con le modalità definite all'art.11.
3. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture, depurato del ribasso d'asta offerto, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo, con le modalità definite all'art.11.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni, né i ritardi derivanti da cause non dipendenti dall'attività degli incaricati (es: gare deserte, risoluzioni contrattuali, ritardi o inadempimenti imputabili alle ditte ecc..).
5. La riduzione percentuale del compenso spettante a titolo di incentivo può arrivare al massimo ad azzerare il compenso stesso. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo o l'aumento dei costi non sia imputabile al personale coinvolto.

Art. 10 Liquidazione del compenso incentivante

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Servizio preposto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Tale verifica avviene sulla base di una relazione a lui presentata dal R.U.P., in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento, con espressa indicazione anche dell'attività svolta dalla struttura stabile di supporto all'uopo costituita.
2. Nel caso in cui il Responsabile del Servizio preposto fosse anch'esso beneficiario dell'incentivo, la corresponsione dello stesso, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati mediante relazione predisposta dallo stesso Responsabile, viene disposta dal Segretario comunale o in caso di impossibilità o di incompatibilità, dal Responsabile del Servizio Finanziario.
3. Il conferimento del fondo avviene secondo la seguente tempistica:
 - a) Validazione progetto: 30%;
 - b) Sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario della gara: 30%;
 - c) Approvazione certificato di regolare esecuzione: 40%.Nel caso in cui il valore del fondo da liquidare al personale dipendente sia pari o inferiore ad €. 2.000,00 totali, il pagamento avverrà in un'unica soluzione all'atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Art. 11 Penali in caso di ritardi o aumento di costi

1. Ai fini dell'erogazione delle somme è necessario l'accertamento del responsabile P.O. competente dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportino aumenti di spesa o la necessità di varianti.
4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque gravi, gli errori che comportano la necessità di varianti o aumenti di spesa.
5. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sul singolo appalto per l'attività nella quale si è verificato il ritardo e/o l'errore, è decurtato applicando la riduzione percentuale del compenso di una quota compresa tra il 10% ed il 40% a seconda della gravità, che verrà definita in sede di liquidazione. Tale riduzione è applicata anche al RUP.
6. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.
7. Le somme non liquidate ai sensi dei commi 5 e 6 costituiscono economie di spesa.

Art. 12 Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse può essere attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento e comunque sulla base delle convenzioni stipulate dagli enti aderenti.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice. La centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività incentivate.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente, in riferimento alle funzioni svolte dalla centrale di committenza.

Art. 13 Efficacia

Le disposizioni contenute nel presente regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo, sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 113 del D.lgs nr. 50/2016.

Art. 14 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione, previo intervenuto accordo sulle modalità e criteri di ripartizione a livello di contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice.
2. Sarà successivamente pubblicato all'albo pretorio online e nell'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale.
3. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC, ecc., che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà

all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata, da intendersi comunque automaticamente tempo per tempo adeguata alle fonti normative di rango superiore e alle interpretazioni cogenti di soggetti terzi.

Art. 15 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme del Codice (D.Lgs. nr. 50/2016) ed alle disposizioni collegate, vigenti in materia.